



## Le notizie sotto il riflettore... in breve



**Nel primo anniversario della scomparsa di Matteo e Pierluigi, il SIULP commemora la loro memoria per rinnovare l'impegno nella lotta contro ogni forma di criminalità e sopraffazione a difesa della sicurezza e della libertà.**

### LIBERTA' SINDACALI PER I MILITARI

Riportiamo il testo della lettera inviata lo scorso 1° ottobre alla Senatrice Roberta Pinotti, Presidente della IV Commissione Permanente – Difesa. La nota ha per oggetto: **Atto Senato 1893 - Lavori parlamentari relativi al disegno di legge relativo alle "Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo". Richiesta di convocazione in sede di audizione.**

*"Illustrissima Signora Presidente,  
all'indomani del revirement con il quale la Corte costituzionale,  
con la sentenza n. 120/2018, nel dichiarare l'illegittimità*

#### FLASH nr. 40– 2020

- Libertà sindacali per i militari
- Sospensione dei pignoramenti e dei fermi amministrativi
- Precedenza nel trasferimento per il dipendente che assiste la suocera disabile
- Istituzione di un attestato di merito con relativo nastrino per il personale impegnato nell'emergenza nazionale Covid-19
- La tenuità del fatto nei reati concernenti gli stupefacenti
- Poliziotti raccolgono fondi e regalano una bici a Riccardo
- Successione nel superbonus 110% in caso di morte del beneficiario
- Riscatto dei periodi privi di contribuzione previdenziale
- TAV: Romano (SIULP), minacce a Presidente Regione, Prefetto, Questore e magistrati. Conferma presenza gruppi eversivi e necessità non abbassare la guardia. Solidarietà e vicinanza ai minacciati.

costituzionale dell'art. 1475, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) aveva demandato al Legislatore il compito di definire tempi e modi di quella che sarebbe dovuta essere una epocale transizione, eravamo tra quanti nutrivano la speranza che il dibattito in seno ai preposti organi parlamentari sarebbe riuscito a trovare un equilibrio tra le esigenze e gli status dell'ordinamento militare con l'indifferibile necessità di dotare il relativo personale di adeguati strumenti di rappresentanza.

Che il controverso tema avrebbe originato una vivace dialettica tra le differenti sensibilità politiche era pressochè scontato, anche perché, diversamente, non ci sarebbe stato bisogno che intervenisse la massima istanza giurisdizionale del nostro Paese per imporne la calendarizzazione nell'agenda politico - istituzionale.

Immaginavamo insomma che il percorso verso l'approdo ad una disciplina della materia avrebbe incontrato momenti di forte contrasto, e soprattutto eravamo coscienti che i vertici degli apparati militari avrebbero cercato di limitare al massimo le aperture verso forme di rappresentanza democratica del personale. Conosciamo infatti molto bene quale sia il potenziale che le amministrazioni militari sono in grado di dispiegare nel momento in cui cercano di sollecitare interventi confacenti ai propri interessi.

Ma non per l'azione lobbistica altrui, peraltro assolutamente legittima, che siamo ad interessarla, quanto perché crediamo che l'odierno dibattito rifletta i contrasti che a suo tempo avevano caratterizzato la non meno travagliata approvazione della storica legge di riforma della Pubblica Sicurezza. E proprio perché noi siamo, e rappresentiamo, il risultato del tormentato travaglio che ha accompagnato l'evoluzione che ha portato alla legittimazione della rappresentanza sindacale in seno alla Polizia di Stato, sul cui modello è stata poi plasmata anche la omologa riforma della Polizia Penitenziaria, riteniamo che la nostra consolidata esperienza potrebbe offrire utili momenti di riflessione nell'ambito dei lavori preparatori a cui è chiamata la Commissione che Lei presiede.

La nostra richiesta di essere convocati in sede di audizione discende invero anche dalle perplessità animate dai resoconti dello stato dei lavori medesimi, dai quali si inferisce come l'oggetto della discussione sia più che altro incentrato sul timore che un ampliamento delle prerogative delle rappresentanze sindacali nel contesto militare potrebbe andare ad incidere negativamente sulla funzionalità delle rispettive amministrazioni. E dunque delle medesime argomentazioni con le quali nel lontano 1981, all'alba del varo della Legge 121/1981, grazie alla quale oggi la Polizia di Stato è diventata una tra le istituzioni che riscuote il maggior consenso negli indici di gradimento, si era – fortunatamente invano – cercato di ostacolare il cammino riformatore.

Siamo quindi dell'avviso che un nostro eventuale intervento potrebbe fungere da stimolo per una riflessione scevra da pregiudizi nel prosieguo dell'elaborazione della piattaforma normativa in narrativa. Conoscendo la Sua comprovata apertura al confronto con le rappresentanze sindacali del Comparto Sicurezza e Difesa confidiamo che il nostro auspicio verrà valutato con la consueta disponibilità.”

[servizi.siulp.it](http://servizi.siulp.it) il portale dedicato agli iscritti  
assistenza fiscale e previdenziale, convenzioni e altro



## Sospensione dei pignoramenti e dei fermi amministrativi



**Legislazione**



Il decreto agosto ha prorogato al 15 ottobre la sospensione della notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione prevista dapprima dal D.L. 18/2020, decreto Cura Italia e poi prorogata dal D.L. 34/2020 (decreto Rilancio).

Sono sospesi fino alla stessa data anche gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi. La sospensione riguarda, altresì, i provvedimenti di fermo amministrativo.

Gli accertamenti esecutivi doganali, le ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e gli accertamenti esecutivi degli enti locali.

Il versamento delle somme oggetto di sospensione deve essere effettuato entro il 30 novembre 2020.

Durante il periodo di sospensione, l'Agente delle Entrate non pone in essere alcuna nuova procedura cautelare (es.

fermo amministrativo o ipoteca) o esecutiva (es. pignoramento).

In merito al pignoramento presso terzi l'Agente delle entrate ha chiarito che fino al 15 ottobre 2020, sono sospesi gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/5/2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.

In forza di ciò, il contribuente debitore, ha diritto di ricevere gli stipendi per intero, senza subire alcuna trattenuta a titolo di pignoramento. Ciò vale anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell'esecuzione.

A decorrere dal 16 ottobre 2020, riprendono ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore, quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all'Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito.

Il fermo amministrativo è l'atto con cui l'Agente della riscossione dispone il blocco dei veicoli intestati al debitore. Il fermo amministrativo è preceduto da una comunicazione di preavviso con il quale il debitore è sollecitato a mettersi in regola nei successivi 30 giorni.

Il fermo non viene iscritto se il debitore dimostra, entro i suddetti 30 giorni, che il veicolo è strumentale all'attività di impresa o della professione da lui esercitata. (decreto legge n.69/2013 cd. "decreto del fare" convertito con modificazioni dalla legge n. 98/2013) nonché per i veicoli adibiti o destinati ad uso di persone diversamente abili.

In virtù delle previsioni di proroga del decreto Agosto, durante il periodo di sospensione (fino al 15 ottobre 2020), l'Agente delle entrate-Riscossione non attiverà alcuna nuova procedura cautelare qual è quella di fermo amministrativo.



### **Sportello Siulp: consulenza *on line***

Gli esperti Adiconsum sono a vostra disposizione per informarvi ed assistervi. Il servizio *online* garantisce riservatezza, rapidità di risposta e completezza dell'informazione. Il servizio è gratuito ed è riservato esclusivamente agli iscritti SIULP  
Sul sito [servizi.siulp.it](http://servizi.siulp.it)

## Precedenza nel trasferimento per il dipendente che assiste la suocera disabile



***I tuoi diritti***

Il lavoratore che presta assistenza ad un disabile portatore di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della Legge 104, ha diritto al trasferimento anche se assiste la suocera con grave disabilità.

Il principio è contenuto in una sentenza del Tribunale civile di Palermo del 5 giugno 2020.

Il caso pratico ha riguardato un docente, per il quale è stato stabilito il diritto di precedenza nel trasferimento della sede di lavoro in quanto referente unico della suocera disabile grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3

della Legge 104.

Si tratta di una decisione rilevante, in quanto estende i benefici previsti per l'assistenza a soggetti con disabilità che non sono famigliari stretti.

Oggetto di disamina da parte del Tribunale di Palermo è quanto previsto dall'articolo 33 della Legge 104 che, al comma 5, dispone il diritto del lavoratore che assiste un soggetto disabile a scegliere la sede di lavoro a questi più vicino.

Non vengono citati i suoceri come soggetti per i quali si può richiedere il trasferimento, anche se il comma 5 rimanda al comma 3 (relativo ai permessi) per individuare i casi in cui si ha diritto al trasferimento della sede di lavoro, e tra questi vi è anche l'assistenza ad "affini".

La decisione del Tribunale di Palermo resta rilevante, poiché il Giudice ha accolto la tesi secondo cui la locuzione "persona da assistere" deve essere interpretata in senso ampio. Il diritto alla salute del disabile non può subire limitazioni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32 della Costituzione.

A supporto della sentenza del Tribunale di Palermo vi sono le varie indicazioni arrivate dalla Corte Costituzionale, che più volte ha sottolineato l'importanza della Legge 104 per la tutela dei diritti di persone con disabilità.

Il diritto al trasferimento, ai fini di assistere la suocera con grave disabilità, non può quindi essere bloccato per via di una mancata indicazione esplicita di tale ipotesi nella normativa di riferimento.

---

## Istituzione di un attestato di merito con relativo nastrino per il personale impegnato nell'emergenza nazionale Covid-19

Con circolare del 29 settembre u.s., la Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato comunica che, con decreto del Signor Capo della Polizia di Stato, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza datato 23 settembre 2020, è stato istituito un attestato di merito con relativo nastrino predisposto al fine di attribuire un riconoscimento formale al personale della Polizia di Stato effettivamente impiegato in servizi sul territorio nell'emergenza COVID-19. Seguirà circolare esplicativa in merito alle modalità di richiesta del beneficio.

## La tenuità del fatto nei reati concernenti gli stupefacenti



La circostanza attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità è applicabile, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, ad ogni tipo di delitto commesso per un motivo di lucro, compresi i delitti in materia di stupefacenti, ed è compatibile con la fattispecie di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990.

Il principio è stato affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 24990, depositata in data 2 settembre 2020.

I giudici di legittimità erano stati chiamati ad esaminare un caso nel quale la Corte territoriale aveva confermato la condanna del Tribunale nei confronti del responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 per aver venduto grammi 2,2 di hashish al prezzo di 10 euro.

L'appello era stato fondato sulla richiesta di riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., esclusa dalla Corte di merito in adesione all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui il riconoscimento di tale attenuante – che si fonda sulla rilevanza economica della violazione – si risolverebbe in una duplice valutazione del medesimo fatto, già considerato di lieve entità ed inquadrato nella fattispecie dell'art. 73, comma 5, con conseguente duplicazione dei benefici sanzionatori.

Infatti, l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c. p. presuppone, nei delitti determinati da motivi di lucro, che l'agente abbia conseguito un lucro di speciale tenuità ed altresì che l'evento dannoso o pericoloso sia stato di speciale tenuità, mentre il comma 5 dell'art. 73, del d.P.R. n. 309/90 punisce le condotte illecite in materia di stupefacenti che si caratterizzano per la loro lieve entità.

In materia si confrontavano due orientamenti, il primo dei quali ritiene che la circostanza attenuante del conseguimento di lucro di speciale tenuità di cui all'art. 62 n. 4 c.p. è applicabile al reato di cessione di sostanze stupefacenti in presenza di un evento dannoso o pericoloso connotato da un ridotto grado di offensività o disvalore sociale, ed è compatibile con l'autonoma fattispecie del fatto di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90. Si precisa in proposito che tale attenuante richiede, rispetto al "fatto lieve", un elemento specializzante costituito dall'aver l'agente perseguito o conseguito un lucro di speciale tenuità, per cui non si determinerebbe una indebita duplicazione di benefici sanzionatori.

Si è anche aggiunto che la modifica della disposizione codicistica ha reso applicabile l'attenuante anche ai reati determinati da motivi di lucro, allorché al profitto di speciale tenuità raggiunto dall'imputato si coniughi la complementare produzione di un evento dannoso o pericoloso di speciale tenuità: per effetto di tale modifica l'attenuante in esame è di conseguenza configurabile in ogni tipo di delitto.

Altro argomento era stato individuato nel fatto che la trasformazione dell'attenuante speciale prevista dal testo originario dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, in autonoma fattispecie di reato (per effetto del d. lgs. n. 146/2013 convertito con modifiche dalla L. n. 10/2014) determinerebbe la applicabilità dell'attenuante comune a tale autonoma fattispecie delittuosa.

Un contrario orientamento sosteneva che la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all'art. 62 n. 4 c.p. può essere concessa solo in una situazione caratterizzata dalla "minima offensività" del fatto, una situazione coincidente con i presupposti fattuali che condizionano il riconoscimento della fattispecie di "lieve entità" di

cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.n. 309/90 e che nei reati in materia di stupefacenti, l'evento non può essere in alcun caso qualificato in termini di "speciale tenuità", atteso che le condotte contemplate e penalmente sanzionate dal d.P.R. n. 309/90 sono lesive dei valori costituzionali attinenti alla salute pubblica, alla salvaguardia del sociale, alla sicurezza ed all'ordine pubblico.

Le Sezioni Unite hanno ritenuto di dovere condividere la soluzione portata dalla più recente giurisprudenza di legittimità, affermando che la circostanza attenuante del conseguimento di un lucro di speciale tenuità, di cui all'art. 62 n. 4, c. p. sia applicabile ai reati in materia di stupefacenti allorchè si sia in presenza di un evento dannoso o pericoloso connotato anch'esso da speciale tenuità; attenuante compatibile con la autonoma fattispecie del fatto di lieve entità, di cui all'art. 73, comma 5, del d.p.r. n. 309/1990.

Le sezioni Unite hanno, dunque, escluso che la concessione della attenuante in argomento determini una duplice valutazione del medesimo elemento, stante la diversità dei presupposti necessari per la integrazione del fatto di lieve entità rispetto a quelli dell'attenuante comune.

La decisione evidenzia che la valutazione della lieve entità del fatto di cui al quinto comma dell'art. 73 è relativa alla condotta, con riguardo ai mezzi, alle modalità, alle circostanze dell'azione, ed all'oggetto materiale del reato (qualità e quantità delle sostanze), mentre la speciale tenuità di cui all'art. 62 n. 4 c. p. è collegata ai motivi a delinquere (lucro perseguito), al profitto (lucro conseguito), all'evento del reato

---

### **Poliziotti raccolgono fondi e regalano una bici a Riccardo**

"Riccardo non si sente più solo e sa che può veramente contare nella sua vita, al di là della sua famiglia, su qualcuno che gli vuole veramente bene e glielo dimostra ogni giorno standogli vicino con i fatti". Sono queste le parole con cui una mamma di Novara ha ringraziato i poliziotti della questura per aver regalato un sogno al figlio Riccardo.



Tutto il personale della questura infatti ha deciso di raccogliere fondi per poter acquistare una bicicletta per Riccardo, un giovane affetto da una rara patologia neuro degenerativa. La bici era stata rubata a febbraio, e Riccardo era caduto in uno stato di profondo malessere.

Ma non solo, i poliziotti, venuti a conoscenza della situazione in cui si trovava il ragazzo senza la sua amatissima bicicletta, hanno deciso di stargli vicino fino a far nascere un rapporto quotidiano.

In particolare due agenti, Fabio e Michele lo hanno incoraggiato ad avere fiducia scoprendo che il loro ruolo nella vita di Riccardo era fondamentale in termini di assistenza, sicurezza, protezione ed accettazione personale.

Lo hanno fatto appassionare al loro lavoro, facendogli conoscere tutte le varie attività che i poliziotti della questura svolgono quotidianamente.

La consegna della nuova bicicletta è stata solo l'ultimo capitolo di un percorso che ha permesso a Riccardo "di riavere qualcosa in cui credere", come ha detto la mamma Mariolina.

Con l'occasione, i poliziotti gli hanno fatto trascorre una giornata con i ragazzi delle Volanti, quelli della Sala operativa e della Polizia scientifica per far vivere al giovane tutto quello che nei mesi precedenti Fabio e Michele gli avevano descritto con passione.

## Successione nel superbonus 110% in caso di morte del beneficiario



Se durante il periodo di godimento della detrazione fiscale del 110% dovesse venire a mancare per decesso il soggetto che ne stava beneficiando, lo sgravio fiscale si trasferirà all'erede che conserverà la detenzione dell'immobile oggetto dei lavori.

Detto principio si evince dall'art. 9 del decreto MISE 6 agosto 2020, a norma del quale la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.

"Quindi, se ad esempio, un soggetto sostiene spese da superbonus 110% ad ottobre 2020 e questi sceglie per la detrazione, godrà di uno sgravio fiscale per 5 anni d'imposta ripartendo la detrazione stessa in 5 quote di pari importo. Pertanto, la prima rata sarà goduta nel Modello 730/2021 (anno d'imposta 2020) e l'ultima nel Modello 730/2025 (anno d'imposta 2024).

Laddove durante questi 5 anni tale soggetto dovesse venire a mancare, le rate residue si trasferiranno all'erede (ad esempio coniuge superstite) che conserverà la detenzione materiale e diretta dell'immobile oggetto dei lavori."

Tuttavia, anche se il menzionato decreto non lo specifica, potrebbe verificarsi il caso che la detenzione materiale e diretta dell'immobile sia conservata da più eredi (si pensi al caso del genitore deceduto il quale ha come eredi due figli che continuano a vivere ed abitare nella casa oggetto dei lavori da superbonus 110%).

In questo caso, le quote residue della detrazione dovranno ripartirsi tra gli eredi in funzione della loro quota di proprietà.

Nessun problema, invece, si pone nel caso in cui il de cuius (deceduto) avesse optato per lo sconto in fattura o cessione del credito, poiché in questo caso il beneficio fiscale è stato goduto interamente da questi a suo tempo.

(fonte Agenzia entrate)

## Servizio assistenza fiscale SIULP – OK CAF



OK CAF SIULP nasce dall'esigenza di fornire ai nostri iscritti un servizio di consulenza fiscale che, unito al servizio di assistenza pensionistico, possa essere un valido strumento per risolvere le varie problematiche direttamente online e senza perdite di tempo.

Entrambi i servizi sono offerti gratuitamente attraverso una soluzione completa e capace di gestire, con moduli applicativi funzionali e in maniera semplice e intuitiva, la propria posizione fiscale.

Compilazione Modello 730 persone fisiche - Modello Unico persone fisiche - Attestazione ISEE - F24 per il pagamento dell'IMU e della TASI - Istanza per l'assegno nucleo familiare  
Per tutte le informazioni visita il portale [servizi.siulp.it](http://servizi.siulp.it)

## Riscatto dei periodi privi di contribuzione previdenziale



Per rispondere ad alcune richieste di chiarimento pervenute, ritorniamo sulla possibilità di riscattare il periodo temporale in cui non si è avuta alcuna contribuzione previdenziale obbligatoria.

Tale possibilità riguarda un periodo massimo di 5 anni anche non continuativi e per i soli periodi precedenti il 30 marzo 2019.

L'onere sostenuto è scaricabile dalle tasse al 50%. Nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 19/2020.

La fonte è l'articolo 20 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 che ammette in via sperimentale, per il triennio 2019-2021, la possibilità per alcuni soggetti, rientranti nel sistema di calcolo contributivo integrale, di riscattare, nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi, i periodi precedenti il 30 marzo 2019 (data di entrata in vigore del decreto) non coperti da contribuzione presso forme di previdenza obbligatoria.

Il riscatto è possibile a condizione che tali periodi non siano soggetti ad alcun obbligo contributivo. Inoltre devono essere compresi tra la data del primo contributo e quella dell'ultimo contributo comunque accreditati.

Le forme pensionistiche interessate sono quelle relative ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, e agli altri lavoratori, diversi da quelli subordinati, iscritti alle relative gestioni pensionistiche dell'INPS.

L'onere sostenuto, come già anticipato, può essere scaricato dalle tasse al 50%.

Il riscatto può essere richiesto dai soggetti che non hanno maturato anzianità contributiva entro il 31 dicembre 1995. Sono esclusi i soggetti che rientrino nel sistema contributivo integrale in base alla relativa opzione.

L'eventuale successiva acquisizione di un'anzianità contributiva precedente il 1° gennaio 1996, ad esempio, in base ad una domanda di accredito figurativo o di riscatto, determina l'annullamento d'ufficio del riscatto, con conseguente restituzione dei contributi.

In tale caso, se negli anni precedenti i contributi sono stati scaricati dalle tasse, è necessario che la parte della somma rimborsata per la quale negli anni precedenti si è beneficiato della detrazione sia assoggettata a tassazione separata, art. 17, comma 1, lett. n-bis), del TUIR.

Il riscatto non può essere richiesto dai soggetti titolari di trattamento pensionistico.

Considerato che la facoltà di riscatto è esercitabile a domanda dell'assicurato o dei suoi superstiti o dei suoi parenti ed affini entro il secondo grado, la detrazione spetta al superstite dell'assicurato o ad un suo parente o affine entro il secondo grado, che ha prodotto la domanda per il riscatto ai sensi del citato articolo 20, comma 3, del decreto legge n. 4 del 2019.

Ai fini della detrazione rileva l'effettivo sostenimento dell'onere. Anche se l'assicurato non è fiscalmente a carico.

La detrazione, pari al 50 per cento, spetta sull'ammontare effettivamente versato nel corso dell'anno ed è calcolata sull'intero importo versato, non essendo previsto alcun limite massimo.

Consigliamo, ai fini di eventuali controlli posti in essere dall'Agenzia delle entrate, di conservare le ricevute bancarie e/o postali o altro documento che attesti la tipologia di spese sostenute.

Inoltre, in assenza della tipologia dei contributi, indicata sul bollettino, è necessaria altra documentazione che attesti la tipologia di contributo pagato. Il riscatto può essere detratto nell'anno di sostenimento del relativo onere.



**TAV: Romano (SIULP), minacce a Presidente Regione, Prefetto, Questore e magistrati. Conferma presenza gruppi eversivi e necessità non abbassare la guardia. Solidarietà e vicinanza ai minacciati.**

Riportiamo le dichiarazioni del Segretario Generale Felice Romano del 1° ottobre u.s.:

*“Esprimiamo incondizionata solidarietà e convinta vicinanza al Presidente della Regione Piemonte, Procuratore Generale, ai Sostituti procuratori della Repubblica, al Giudice del Tribunale di Sorveglianza, al Prefetto, al Questore e al Dirigente della Digos di Torino per gli inaccettabili e gravissimi episodi di minaccia che nei giorni scorsi sono stati indirizzati nei loro confronti, volti chiaramente a condizionare il loro incessante impegno per garantire il corretto esercizio della loro funzione a tutela della sicurezza pubblica e delle Istituzioni democratiche, di cui è stata data notizia oggi sugli organi di informazione.*

*È quanto afferma in una nota Felice ROMANO, Segretario Generale del SIULP a commento dei gravi episodi di minaccia indirizzati nei confronti dei vertici delle istituzioni torinesi.*

*Un fatto che, per le modalità con cui si è consumato, è di inaudita violenza, considerato che evoca gli anni di piombo e le organizzazioni eversive che hanno trascinato il nostro Paese in uno dei periodi più bui della storia repubblicana, e che, pertanto non solo conferma quanto da tempo denunciato dal SIULP circa la presenza di gruppi eversivi organizzati che si celano tra le proteste organizzate contro la TAV, ma anche la necessità di non abbassare la guardia contro modalità e violenze che nulla hanno a che fare con il diritto alla protesta così come garantito dalla nostra Costituzione.*

*Conosciamo la levatura istituzionale delle persone minacciate e la loro grande professionalità nella lotta contro la criminalità e nel garantire l’ordine e la sicurezza pubblica, sottolinea Romano, per questo siamo certi che non solo non indietreggeranno di un solo millimetro rispetto all’impegno sinora dimostrato a garanzia della sicurezza e delle Istituzioni democratiche, ma che aumenteranno ancora di più la loro azione per contrastare e arrestare qualsiasi forma di delinquenza, eversiva o organizzata, che vuole attentare alla sicurezza di quel territorio.*

*Ecco perché, conclude il leader del SIULP, oltre alla solidarietà e ai ringraziamenti per quanto sinora fatto, è necessario che vi sia, ora più che mai, una vicinanza concreta affinché non si abbassi la guardia e si possa loro garantire di assicurare questi delinquenti alla giustizia restituendo serenità ai cittadini di quel territorio.”*



**Sportello pensioni Siulp**  
Servizio di consulenza online per tutti gli iscritti  
Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.  
Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi, a tutte le vostre domande.  
**sul nostro sito [servizi.siulp.it](http://servizi.siulp.it)**

Numero Verde  
**800 754445**
[www.eurocqs.it](http://www.eurocqs.it)

# FINANZIAMENTI FLASH

**CONTATTACI PER UN PREVENTIVO GRATUITO**

DURATA 120 MESI • TAN 3,70 %		
RATA	NETTO RICAVO	TAEF
<b>314,00</b>	<b>30.085,28</b>	<b>4,75</b>
<b>210,00</b>	<b>20.035,15</b>	<b>4,85</b>
<b>127,00</b>	<b>12.062,07</b>	<b>4,95</b>

Per ulteriori informazioni sui servizi di consulenza e servizi correlati, si prega di rivolgersi al Medico Sottile della propria sede di riferimento.

Per informazioni sui servizi di consulenza e servizi correlati, si prega di rivolgersi al Medico Sottile della propria sede di riferimento.

Per informazioni sui servizi di consulenza e servizi correlati, si prega di rivolgersi al Medico Sottile della propria sede di riferimento.

**IN CONVENZIONE  
CON IL SIULP**

CESSIONE DEL QUINTO

PRESTITO CON DELEGA

PRESTITI PERSONALI

PRESTITI PENSIONATI

**PRESENTI IN TUTTA ITALIA**

**SEDE SOCIALE ROMA**  
 Via A. Moro, 738 - 00144  
 Tel. 06 8999922 e 8999999

**FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI**

EUROCCQS S.p.A. è una società a partecipazione paritetica tra il Gruppo Eurocqs e il Gruppo Assicurazioni Generali. Il Gruppo Eurocqs è controllato dalla Assicurazioni Generali S.p.A. (Gruppo Assicurazioni Generali) e ha sede in Roma, Via A. Moro, 738. Il Gruppo Assicurazioni Generali è controllato dalla Assicurazioni Generali S.p.A. (Gruppo Assicurazioni Generali) e ha sede in Roma, Via A. Moro, 738. Il Gruppo Assicurazioni Generali è controllato dalla Assicurazioni Generali S.p.A. (Gruppo Assicurazioni Generali) e ha sede in Roma, Via A. Moro, 738.

**EUROCCQS**  
GRUPPO ASSICURAZIONI GENERALI